

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

Art. 70 Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.
2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo [69](#) comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo [69](#) comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto [68](#).